



COPIA

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Settore 1° Segreteria Generale
Servizio Economico Finanziario

Prot. n. 31526 del 04/10/2013
Cat. 2 Cl. XIV Fasc.

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
CORTE DEI CONTI
*Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto*
Campo Sant'Angelo
San Marco 3538
30124 Venezia

Castelfranco Veneto, 4 Ottobre 2013

OGGETTO: *Approvazione Regolamento dei Controlli Interni*

Trasmettiamo a codesta spettabile Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 Febbraio 2013 come da oggetto e ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 174 del 10 Ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

Distinti saluti



Il Segretario Generale
Dott. Agostino Battaglia

Ufficio referente: Contabilità

Responsabile dell'istruttoria: Stefani Stefano
Responsabile del procedimento: Barbato Elisabetta



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2013 addì 18 del mese di Febbraio, alle ore 20.30 in Castelfranco Veneto, nel Palazzo Municipale,

Il **CONSIGLIO COMUNALE**, convocato nelle forme di legge dal Consigliere Trentin Oscar con avviso in data 14/02/2013 prot. n. 5165, si è riunito in **seduta straordinaria pubblica** di 1^a convocazione.

Il Sindaco e i Consiglieri Comunali sono:

n.	Pr./As.		n.	Pr./As.	
1	P	Dussin Luciano- Sindaco			
2	P	Trentin Oscar	17	A	Andreatta Walter
3	P	Pasqualotto Stefano	18	P	Piva Sandra
4	P	Guidolin Luca	19	P	Scatemburlo Lorenzo
5	P	Antonello Beppino	20	AG	Pellizzari Pietro
6	P	Didonè Gianluca	21	P	Sartor Donata
7	AG	Millani Tiziana	22	P	Baldassa Michele
8	P	Beraldo Valeriano	23	AG	Sartoretto Sebastiano
9	P	Ballan Andrea	24	P	Vincenti Giuseppe
10	P	Didonè Michael	25	P	Beltramello Claudio
11	P	Perin Cristiano	26	P	Sartor Alberto
12	AG	Battistel Gherardo	27	AG	Magoga Elena
13	P	Vanzo Franco	28	AG	Gariboldi Muschietti Franco
14	P	Antonello Cristian	29	P	Basso Fiorenzo
15	P	Scandolara Massimo	30	P	Stocco Loris
16	AG	Bisinella Patrizia	31	P	Battocchio Ivano

Gli Assessori sono:

n.	Pr./As.		n.	Pr./As.	
1	P	Marcon Stefano			
2	P	Filippetto Roberto	5	AG	Saran Giancarlo
3	P	Gerolimitto Nazzeno	6	P	Migliorino Marlaluisa
4	P	Rosln Romeo	7	P	Pivotti Franco

Partecipa il **Segretario Generale** del Comune **Battaglia Agostino**.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza assume la Presidenza il **Consigliere Trentin Oscar** il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

N. 5

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI.

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che l'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ha apportato delle modifiche al D. Lgs. n. 267/2000, introducendo in aggiunta all'art. 147 "Tipologia dei controlli interni", gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e 147quinquies, quale "rafforzamento" ai controlli in materia di enti locali;

Richiamato l'art. 3 comma 2 del citato Decreto Legge n.174/2012 che stabilisce che *"gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti". Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni";*

Visti:

- il D.Lgs. n.286 del 18 agosto 1999, che disciplina tutti i controlli interni nelle Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto comunale che istituisce all'interno dello stesso il controllo di gestione, rinviando ai regolamenti la disciplina dello stesso;
- l'art. 171 del vigente regolamento di contabilità comunale, con cui vengono dettati in linea generale le finalità, i compiti, gli strumenti ed il processo del controllo di gestione;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 06/11/2003, che disciplina le competenze dei responsabili dei servizi, del Segretario Comunale e dell'Organismo di Valutazione, ciascuno per la propria parte;

Ritenuto pertanto, necessario procedere all'approvazione del nuovo regolamento che disciplina i controlli interni dell'ente, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalle disposizioni contenute nel D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Visto lo schema di regolamento che disciplina i controlli interni dell'ente, all'uopo predisposto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Si propone al Consiglio Comunale:

- 1) di approvare l'allegato "Regolamento dei controlli interni", istituito ai sensi degli artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies, del d.Lgs. n. 267/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che:
 - il regolamento oggetto della presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale;
 - dalla data di entrata in vigore del presente regolamento eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso sono abrogate;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti, come previsto dall'art.3 comma 2 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012 – convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta da parte dell' Assessore all' "Edilizia Privata, Bilancio e Tributi" Franco Pivotti;

Dopo esauriente discussione;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile dei Servizi Economico Finanziari che ha svolto l'istruttoria e dal Responsabile dei Servizi Economico Finanziari;

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n. 23
Di cui con diritto di voto	n. 23
Votanti	n. 22
Astenuti	n. 01 (Battocchio I.)
Maggioranza richiesta	n. 12
Favorevoli	n. 22
Contrari	n. 00

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta.

La discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n. 23
Di cui con diritto di voto	n. 23
Votanti	n. 22
Astenuti	n. 01 (Battocchio I.)
Maggioranza richiesta	n. 16
Favorevoli	n. 22
Contrari	n. 00

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Trentin Oscar

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Battaglia Agostino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che oggi la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Li, 26/02/2013

f.to **IL MESSO COMUNALE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva il

Li,

f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**

Per copia conforme all'originale qui depositato.

Castelfranco Veneto, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato alla deliberazione del

C.C. n. 5 del 18/02/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Agostino Battaglia



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____.

Ripubblicato dal _____ al _____.

Articolo 1

Servizio dei controlli interni

1. Il Comune di Castelfranco Veneto, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. (rif. D.Lgs. n. 267/2000 art. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies).
2. Il servizio dei controlli interni dovrà:
 - a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari);
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (controllo strategico - obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in sede di prima applicazione, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015);
 - e) verificare, attraverso l'affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (controllo sugli organismi partecipati - obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in sede di prima applicazione, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)
 - f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (controllo di qualità dei servizi - obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in sede di prima applicazione, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015).

Articolo 2

Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno

1. Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", composta dal Segretario dell'ente, dal Responsabile del servizio finanziario, dai Responsabili dei servizi.
2. Salvo le specifiche attribuzioni stabilite nei successivi artt. 6 (equilibri finanziari) e 7 (controllo strategico), le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno all'unità preposta per le varie attività di controllo sono dirette dal Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'ente.
3. Le attività vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale; per lo svolgimento delle attività l'unità può sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni e avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell'ente.

4. Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012).
5. L'ente potrà istituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione.

Articolo 3

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell'atto prima dell'adozione dell'atto finale.
2. Su ogni proposta di determinazione o deliberazione il Responsabile di servizio competente verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/ entrata con le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di regolarità tecnica.
3. La proposta viene trasmessa al Responsabile del servizio economico finanziario che effettua il controllo contabile e rilascia il parere di regolarità contabile, nei termini previsti dal Regolamento di contabilità dell'ente e trasmette la proposta all'organo competente per l'adozione dell'atto.

Articolo 4

Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. L'unità di controllo con cadenza almeno semestrale, provvede al controllo successivo secondo un programma di attività.
2. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita dall'unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.
3. Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.
4. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo contenuto nella metodologia, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate, e dell'esito delle stesse.
5. Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario comunale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.

Articolo 5

Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutte le aree del Comune, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione (feedback), il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

2. La finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.
3. Sono oggetto del controllo:
 - a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata e l'individuazione di target di risultato adeguati;
 - b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili, e la loro misurazione quali-quantitativa attraverso indicatori di performance;
 - c) i servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni;
 - d) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Sono oggetto di controllo successivo:
 - a) la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti dell'ente,
 - b) la valutazione dei servizi erogati
 - c) l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali
 - d) l'attività dei Responsabili.
5. Il controllo di gestione si focalizza anche sulla dimensione economica e consiste nella periodica verifica della convenienza delle alternative prescelte e promuove interventi volti alla formazione di nuovi e più adeguati programmi.
6. Il controllo di gestione ha, altresì, valenza sotto il profilo organizzativo in quanto supporta il personale verso il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.

Articolo 6

Il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario dell'ente e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione.
2. Al fine del controllo sull'equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche agli organismi gestionali esterni sulla base di un'apposita scheda contenuta nella metodologia.
3. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario Comunale e i Responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia.
5. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è prevista nel regolamento di contabilità.

Articolo 7

Il controllo strategico

(obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in sede di prima applicazione, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)

1. L'attività di controllo strategico mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi dell'organo politico, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche ed agli altri atti di indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
2. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata sulla base delle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale all'inizio del mandato, dei loro

periodici aggiornamenti, oltre che della Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio unitamente al bilancio di previsione.

3. Il controllo strategico si realizza con la riconduzione di ciascun obiettivo strategico e operativo agli ambiti programmatici strategici dell'amministrazione, allo scopo di dare evidenza della vicinanza della meta ideale delineata nella "vision" definita dalla stessa amministrazione.
4. Il controllo strategico verifica anche la realizzazione di risultati complessivi di economicità di lungo periodo, anche attraverso indicatori di outcome vale, che valutano l'impatto dell'ente sulla realtà locale di riferimento.
5. L'unità di controllo, in questo caso, è posta sotto la direzione del direttore generale, ove previsto. Opera mediante analisi complessive che consentano l'effettiva evidenziazione dello stato di attuazione dei programmi, potendo in tal senso sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni.
6. L'attività di verifica consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi strategici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché della definizione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

Articolo 8

Il controllo sulle società non quotate partecipate

(obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in sede di prima applicazione, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)

1. Il controllo sulle società non quotate partecipate rileva i rapporti tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di finanza pubblica.
2. L'ente definisce preventivamente gli obiettivi gestionali e strategici, secondo standard di qualità e quantità a cui deve tendere la società.
3. L'unità di controllo effettua il monitoraggio periodico delle società, attraverso l'analisi dei bilanci, elaborando indici di bilancio idonei a rilevare lo "stato di salute" dal punto di vista patrimoniale, finanziario e reddituale.
4. L'analisi di cui al comma precedente viene effettuata sulla base di apposite schede contenute nella metodologia.

Articolo 9

Il controllo sulla qualità dei servizi

(obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in sede di prima applicazione, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)

1. Il controllo sulla qualità dei servizi verifica il grado di qualità effettiva dei servizi e della soddisfazione degli utenti interni ed esterni dell'ente, sia in modo diretto che mediante organismi gestionali esterni.
2. Il controllo della qualità può focalizzarsi su singoli servizi o sull'insieme di processi e servizi erogati dall'ente nel suo insieme.
3. Si realizza mediante strumenti idonei, quali questionari, gestione di segnalazioni e reclami; detti strumenti possono essere contenuti nella metodologia.
4. Ai fini della verifica della qualità dei servizi si possono utilizzare i controlli e le informazioni derivanti dalle certificazioni della Qualità presenti nell'ente (norme Iso 9000 e seguenti) e dagli altri processi di certificazione dei servizi e dei processi dell'ente.

Articolo 10
Esito dei controlli

1. L'unità di controllo redige il report dei controlli effettuati utilizzando la metodologia approvata dall'ente.
2. Le risultanze del controllo amministrativo di cui all'art. 4, sono trasmesse dal Segretario comunale ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei conti, al Consiglio comunale e all'Organismo di valutazione dei risultati dei dipendenti come documenti utili per la valutazione.
3. Le modalità per l'effettuazione dei rapporti periodici relativi al controllo strategico di cui all'art. 7, da sottoporre alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale per la successiva predisposizione delle deliberazioni di ricognizione dei programmi, in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di approvazione del rendiconto di gestione, sono definite dalla metodologia.
4. Il report complessivo viene trasmesso, di norma semestralmente, dal Segretario Comunale agli Organi di governo, ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei conti, al Consiglio comunale e all'Organismo di valutazione.

Articolo 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale.
2. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

INDICE

- Art. 1 Servizio dei controlli interni*
- Art. 2 Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno*
- Art. 3 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile*
- Art. 4 Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile*
- Art. 5 Il controllo di gestione*
- Art. 6 Il controllo sugli equilibri finanziari*
- Art. 7 Il controllo strategico*
- Art. 8 Il controllo sulle società non quotate partecipate*
- Art. 9 Il controllo sulla qualità dei servizi*
- Art. 10 Esito dei controlli*
- Art. 11 Entrata in vigore*